



COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE

*concernente il recupero dalle famiglie delle spese delle
prestazioni terapeutiche (cura) nell'ambito del servizio dentario
scolastico*

(del 29.09.09)



COMUNE DI MINUSIO

Il **Municipio di Minusio**, in applicazione degli artt. 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (del 18.04.89) e successive modifiche, artt. 7 e 15 del Regolamento per il servizio dentario scolastico (del 12.12.89) e la risoluzione 09.07.07 del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

DECRETA:

art. 1

Le famiglie possono essere chiamate ad assumere i costi per le cure dentarie (prestazioni terapeutiche = cura dentaria).

art. 2

Le spese vengono anticipate dal Comune di domicilio (o di residenza per gli stranieri) con diritto di recupero dalla famiglia proporzionalmente al reddito imponibile secondo la tavola indicativa allestita dal DSS e cioè:

Limite di reddito imponibile (in franchi)	Percentuale di contributo comunale	Percentuale a carico della famiglia
fino a 20'000	60 %	40 %
da 20'001 a 30'000	40 %	60 %
da 30'001 a 40'000	30 %	70 %
da 40'001 a 50'000	20 %	80 %
sopra i 50'000	-	100 %

art. 3

Al di sopra del limite di reddito imponibile di fr. 50'000.-- non è previsto alcun contributo da parte dei Comuni e la spesa resta a carico della famiglia.

art. 4

Determinante ai fini del calcolo del contributo comunale è il reddito imponibile della famiglia secondo l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato disponibile, ritenuto che:

- a) genitori coniugati: tassazione dei genitori;
- b) genitori divorziati / separati: tassazione del coniuge che esercita l'autorità parentale / custodia parentale;
- c) genitori conviventi: cumulo dei valori delle due tassazioni;
- d) genitori non conviventi: tassazione del genitore che esercita l'autorità parentale / custodia parentale.



COMUNE DI MINUSIO

art. 5

Contro la decisione del Municipio relativa al contributo richiesto alle famiglie è data facoltà di reclamo al Municipio stesso entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

art. 6

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore il 1° settembre 2009, scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 836/09)

IL MUNICIPIO

